

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 084/CGF

(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 31 ottobre 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

### COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Gabriele De Sanctis, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DELL’A.S.D. NAPOLI CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FIMAUTO VALPOLICELLA/NAPOLI CALCIO FEMMINILE DEL 12.10.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 32 del 16.10.2013)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Napoli Calcio Femminile di Napoli. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DELL’A.S.D. NAPOLI CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 16.8.2014 INFLITTA AL SIG. RICCIO RAFFAELE SEGUITO GARA FIMAUTO VALPOLICELLA/NAPOLI CALCIO FEMMINILE DEL 12.10.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 32 del 16.10.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Napoli Calcio Femminile di Napoli, riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al Sig. Riccio Raffaele al 30 giugno 2014. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO DELL’A.S.D. NAPOLI CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 16.3.2014 INFLITTA AL SIG. SANTORIELLO GIANLUCA SEGUITO GARA FIMAUTO VALPOLICELLA/NAPOLI CALCIO FEMMINILE DEL 12.10.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 32 del 16.10.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Napoli Calcio Femminile di Napoli, riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Santoriello Gianluca al 31 gennaio 2014 incluso. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO DELL’A.S.D. NAPOLI CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 16.3.2014 INFLITTA AL SIG. DE MAIO FELICE SEGUITO GARA FIMAUTO VALPOLICELLA/NAPOLI CALCIO FEMMINILE DEL 12.10.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 32 del 16.10.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Napoli Calcio Femminile di Napoli, riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. De Maio Felice al 16 febbraio 2014 incluso. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO DELL'A.S.D. FUTSAL CITTÀ DI SESTU AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SERPA BRUNNO SEGUITO GARA FUTSAL CITTÀ DI SESTU/PESAROFANO CALCIO A 5 DEL 19.10.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. 122 del 22.10.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Futsal Città di Sestu di Cagliari riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Serpa Brunno a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Publicato in Roma il 31 ottobre 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete